



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

PROGETTO DI LEGGE

"DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL CRIMINE DI GENOCIDIO"

Relazione Unica

Ecceellenze,

Colleghi Consiglieri

Il progetto di legge presentato in 1^a lettura nella seduta Consiliare del 2 maggio 2014 è approvato alla competente Commissione I in data 29 luglio.

La Commissione ha svolto un approfondito esame del testo con spirito costruttivo ed è pervenuta alla votazione finale in modo unanime. Il testo infatti è stato licenziato con 12 voti favorevoli, nessuno contrario, nessun astenuto.

Sui singoli articoli la votazione è avvenuta in modo orale e si è registrata l'unanimità per gli articoli 1, 4, 6 e 7 mentre i restanti sono stati approvati a maggioranza.

Il sottoscritto è stato nominato Relatore Unico e di ciò ringrazio i colleghi Commissari per la fiducia riposta.

Il progetto di legge si presenta apparentemente semplice se solo si guarda al numero limitato di articoli -7 in totale, compreso l'articolo dell'entrata in vigore-; tuttavia per il suo contenuto è un progetto di legge di grande rilevanza sotto il profilo di civiltà giuridica in quanto introduce anche nel nostro Ordinamento lo specifico crimine, la specifica e autonoma fattispecie criminosa del genocidio. Il genocidio rappresenta un crimine contro l'umanità e prevederlo significa punire quei comportamenti, atti e fatti diretti o finalizzati a distruggere in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso. Lo scopo, la finalità non è tuttavia e unicamente quella di punire con particolare severità certi comportamenti ma anche di prevenire certi comportamenti o il nascere di certe ideologie insane che, se tollerate e non combattute, possono portare ad aberranti crimini contro l'umanità.

L'articolo 2 elenca in maniera chiara la varietà di comportamenti punibili. a questi è stato aggiunto, come emendamento del Governo approvato dalla Commissione, il punto f). In tal modo sono condotte criminose che concretizzano il reato di genocidio anche il costringere a portare marchi o segni distintivi o imporre o apporre segni



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

distintivi sul corpo, anche non permanenti, con lo scopo di indicare, identificare e qualificare il gruppo, l'etnia, la razza o l'appartenenza a questi.

L'articolo 3 punisce addirittura il solo accordo di commettere genocidio, quand'anche ad esso non consegua alcuna commissione di atti: su questo articolo, poste alcune perplessità da parte del Commissario Fabbri in quanto nel vigente codice penale in tema di reato tentato non si dà luogo a punibilità se all'accordo criminoso non consegua alcun atto, il Segretario di Stato ha confermato la scelta operata con l'assoluta aderenza della norma con quanto richiesto in ambito internazionale e segnatamente con la Convenzione per la prevenzione e repressione del reato di genocidio cui la Repubblica di San Marino ha aderito nel 2013.

L'articolo 4 poi, punisce più gravemente dell'accordo, l'istigazione e l'apologia del reato di genocidio prevedendo la specifica aggravante dell'uso delle comunicazioni sociali.

Dai primi articoli del progetto di legge emerge chiaramente l'alto disvalore sociale che il nostro Stato intende attribuire a tutte le condotte tenute o propagandate, dirette o finalizzate a distruggere, estinguere o anche solo limitare la presenza di un determinato gruppo sociale o nazionale per motivi di odio razziale, religioso, etnico.

Un cenno particolare merita l'articolo 5 che tratta della giurisdizione sammarinese a giudicare crimini di genocidio. Su tale articolo il Movimento RETE ha presentato un emendamento modificativo- poi ritirato a seguito di chiarimenti emersi dal dibattito e dichiarati esaustivi-e alcuni Commissari di minoranza hanno espresso pareri discordi e comunque chiesto spiegazioni sul radicamento della competenza della nostra Autorità Giudiziaria. In particolare, mentre il Commissario Fabbri ha evidenziato la genericità dell'espressione "chiunque" come soggetto alla legge sammarinese capace quindi di attivare la Giurisdizione del nostro Tribunale anche per fatti di genocidio commessi all'estero, il Commissario Michelotti, per contro, ha salutato favorevolmente l'uso dell'espressione evidenziandone un alto valore morale/simbolico in quanto la nostra Repubblica potrebbe attivarsi per giudicare crimini di genocidio in qualunque parte del mondo e da chiunque siano commessi.

La Commissione ha approvato il testo così come presentato in prima lettura posto che il Segretario alla Giustizia ha esplicitato che la individuazione dei criteri di collegamento atti a ben radicare la competenza del nostro Tribunale, previsti dalla parte generale del libro I del Codice Penale e segnatamente l'articolo 6 c.p., sono riferibili anche all'articolo 5 del progetto di legge.

Con l'articolo 6, il crimine di genocidio non può essere qualificato come reato politico ai fini di escludere l'estradizione.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

Eccellenze, Colleghi Consiglieri,

con questo progetto di legge la Repubblica dà attuazione alla Convenzione per la prevenzione e repressione del reato di genocidio approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1948 ratificata con Decreto Consiliare 25 ottobre 2013 n.143 e potrà adeguatamente presentarsi al prossimo esame periodico universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Auspico quindi che il testo, così come licenziato dalla Commissione, trovi una approvazione unanime anche da parte dell'Aula Consiliare.

San Marino, 12 agosto 2014

Il Relatore Unico

Lorella Stefanelli